

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1663

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TOTO, BONCIANI, CALABRIA, FAENZI

Disposizioni in materia di perentorietà dei termini

Presentata il 17 settembre 2008

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge attiene al rapporto tra la pubblica amministrazione e i cittadini e in particolare è volta a ridurre la disparità dei doveri incombenti, rispettivamente, sugli uni e sull'altra con riguardo ai termini di scadenza fissati dalla normativa in relazione ai procedimenti amministrativi o giudiziari. Di norma, il rapporto delle persone fisiche e delle imprese con la pubblica amministrazione è scandito dall'assoluta perentorietà dei termini fissati dalla normativa, e tutto ciò sotto l'ineludibile paradigma di un rigoroso quanto inflessibile sistema sanzionatorio di carattere amministrativo o penale. Per contro, molto spesso nella vita quotidiana delle persone fisiche e delle imprese grava, in modo manifestamente iniquo, l'attesa per lo più indefinita di atti, di decisioni e di

provvedimenti per i quali pure esistono termini di scadenza per la loro finale e definitiva assunzione. Frequentemente, tuttavia, la loro valenza ordinatoria li rende di fatto aleatori se non, *tout court*, vani. Il mancato rispetto di quei termini, inoltre, non determina, nella stragrande maggioranza dei casi, alcuna conseguenza sul piano delle responsabilità di qualsivoglia natura. Discende, da siffatta situazione, una serie, anche grave, di conseguenze in danno del cittadino, dell'utente e, comunque sia, di chiunque abbia diritto alla definizione e alla conclusione di un procedimento amministrativo e — *a fortiori* — al compimento di atti a valenza processuale.

Una società moderna ed efficiente e una sensibilità equilibrata e attenta al rispetto dei diritti del singolo e della vita

delle imprese non possono consentire che in seno al proprio ordinamento si manifestino e permangano ragioni di *vulnus* incontestabili, *in primis* alla certezza stessa del diritto, che, invero, costituisce regola primaria e basilare di ogni sana e corretta convivenza civile.

Ciò premesso, si evidenzia quanto appresso, relativamente al testo della proposta di legge.

L'articolo 1 stabilisce che tutti i termini siano perentori, se la legge non dispone altrimenti, e non consente di

derogare neppure con l'accordo delle parti per evidenti ragioni di uniformità e di omogeneità dell'azione amministrativa. L'articolo 2 estende l'applicazione della norma ai termini stabiliti per il compimento del processo, per cogliere, in un ambito di particolare rilevanza, l'obiettivo della certezza del diritto e della giusta equivalenza tra gli obblighi dei cittadini e delle imprese e quelli della pubblica amministrazione. L'articolo 3, infine, stabilisce la data di entrata in vigore della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, imparzialità e buon andamento dell'amministrazione, i termini previsti per la definizione e la conclusione dei procedimenti amministrativi, se non diversamente disposto dalla legge, hanno carattere perentorio e non possono essere derogati nemmeno con l'accordo delle parti.

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1 si applicano anche con riguardo ai termini stabiliti per il compimento di atti del processo, tranne che la legge espressamente disponga diversamente.

ART. 3.

1. La presente legge entra in vigore il centottantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 0,35



16PDL0017790